Allegato 2

**CONDIZIONI DI CONTRATTO**

tra

- il **Parco Archeologico del Colosseo**, C.F. e P.IVA 14490011005, con sede in Piazza Santa Maria Nova, 53 – 00186 Roma (RM), istituito ai sensi del D.M. n. 15 del 12/01/2017, Istituto di livello generale del Ministero della Cultura, di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Alfonsina Russo (“**PAC**”)

e

- l’**Operatore** come generalizzato nella Manifestazione d’Interesse (come di seguito definita) cui le presenti condizioni di contratto (“**Condizioni di Contratto**”) accedono (nel prosieguo PAC e l’Operatore congiuntamente definiti anche “**Parti**” e singolarmente “**Parte**”).

**PREMESSE**

**A.**  A seguito di aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla mandataria CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.coop. e dalla mandante MIDATicket S.r.l. (“**RTI**” o anche il “**Nuovo** **Gestore**”) della gara a procedura aperta indetta da Consip ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 - CIG 94208581F6, PAC ha sottoscritto con la medesima RTI il contratto di appalto per la gestione del servizio di biglietteria presso il Parco (il “**Servizio di Biglietteria**”).

**B.** PAC intende, *inter alia*, realizzare una nuova piattaforma B2B riservata agli operatori economici che intendano acquistare, ai termini ed alle condizioni meglio specificate nel prosieguo, i titoli di accesso al Parco archeologico del Colosseo (la “**Piattaforma**”). Per testare le funzionalità della Piattaforma garantendo al contempo continuità del Servizio Biglietteria, è stata prevista una fase transitoria sino al 31 dicembre 2024 (la “**Fase Transitoria**”), al termine della quale, tra l’altro, è intenzione di PAC istituire un albo ufficiale dei propri partner dotati di determinati requisiti di iscrizione (l’“**Albo dei Partner PAC**”).

**C.** Con avviso pubblico in data 29 febbraio 2024 (l’“**Avviso Pubblico**”), PAC ha sollecitato manifestazioni di interesse da parte di operatori economici connotati da specifica e comprovata esperienza nel settore turistico per la creazione di un albo ufficiale di carattere provvisorio dei propri partner dotati dei requisiti di iscrizione espressamente previsti all’articolo 2 del detto Avviso Pubblico (l’“**Albo Provvisorio**”).

**\* \* \***

Premesso quanto sopra, le Parti riconoscono e accettano che le presenti Condizioni di Contratto sono state predisposte e saranno applicabili quale accordo tra le Parti, alle condizioni sotto specificate, in relazione alla Fase Transitoria.

**\* \* \***

**DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente documento, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il significato ad essi attribuito qui di seguito:

“**Accordo**” indica l’accordo tra le Parti riferibile alla Fase Transitoria, costituito dall’Istanza, dalle presenti Condizioni di Contratto e dai rispettivi allegati ed appendici.

“**Biglietto**” o “**Titolo di Accesso**” indica i titoli di accesso ai diversi siti del Parco che potranno essere acquistati ai sensi del presente Accordo - esclusivamente tramite canali B2B - dall’Operatore iscritto all’Albo Provvisorio, ai soli fini della rivendita all’Utente finale in combinazione con uno o più ulteriori servizi costituenti un’offerta turistico/culturale di qualità.

“**Istanza**” o “**Manifestazione d’Interesse**” indica l’istanza con cui l’Operatore ha manifestato il proprio interesse a seguito dell’Avviso Pubblico, finalizzata all’iscrizione all’Albo Provvisorio durante la Fase Transitoria.

“**Operatore**”indica l’operatore turistico professionale del settore dotato dei requisiti di cui all’Avviso Pubblico ed abilitato alla sottoscrizione delle presenti Condizioni di Contratto, esclusivamente agenzia di viaggio e/o tour operator che, nell’offerta globale di servizi turistici all’Utente finale, svolta in qualità di professionista ai sensi della normativa di riferimento vigente, intenda inserire le visite al Parco.

“**Parco**” indica i seguenti siti archeologici e luoghi della cultura gestiti da PAC: Anfiteatro Flavio (Colosseo), area archeologica del Foro Romano-Palatino e Domus Aurea.

“**Regolamento Operatori**” indica il regolamento per gli operatori economici disciplinante le condizioni di acquisto dei titoli di accesso per il Parco, di prossima adozione a cura di PAC.

“**Regolamento Visitatori**” indica il regolamento per i visitatori disciplinante le condizioni generali di acquisto dei titoli di accesso per il Parco, di prossima adozione a cura di PAC.

“**Sito-web PAC**” indica il sito web [www.colosseo.it](http://www.colosseo.it).

“**Utente finale**” la persona fisica utilizzatrice finale dei Titoli di Accesso.

**\* \* \***

1. Le presenti Condizioni di Contratto, accluse alla Manifestazione d’Interesse, regolano l’acquisto dei Biglietti da parte dell’Operatore - ove iscritto all’Albo Provvisorio a seguito di accettazione dell’Istanza - durante la Fase Transitoria, nel rispetto delle condizioni che saranno definite nel Regolamento Operatori e secondo le modalità tecnico-operative di cui all’Appendice A (*Modalità tecnico-operative*) al presente Accordo. Resta inteso sin da ora che, durante il periodo di efficacia del presente Accordo, PAC si riserva la facoltà di apportare modifiche alle condizioni che saranno definite nel Regolamento Operatori, nonché alle modalità tecnico-operative di cui alla sopra citata Appendice A (*Modalità tecnico-operative*).
2. I dati dell’Operatore e dei suoi canali di comunicazione (e-mail ordinaria e/o PEC), dallo stesso forniti con l’Istanza sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, sono da intendersi tutti come necessari ed obbligatori al fine del corretto svolgimento del rapporto contrattuale e presupposto per l’accettazione dell’Istanza, nonché per l’iscrizione all’Albo Provvisorio.

 PAC declina qualsivoglia responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante da errata indicazione e/o malfunzionamento degli indirizzi di posta elettronica (e-mail ordinaria e/o PEC) comunicati dall’Operatore e si riserva di sospendere il rapporto con l’Operatore in caso di ricezione di messaggi di mancato recapito.

 L’Operatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei predetti indirizzi manlevando sin d’ora PAC da qualsivoglia conseguenza in dipendenza di mancata/errata ricezione di comunicazioni, a seguito di omessa comunicazione di variazione dati.

1. Ciascun Operatore potrà inviare un’unica Istanza, restando inteso che tale limitazione si intende estesa anche nei confronti di società, enti e/o persone fisiche controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 c.c.. Ogni Operatore potrà indicare un unico referente aziendale per tutte le comunicazioni con PAC, aggiornando tempestivamente la designazione in caso di avvicendamento.
2. A seguito dell’iscrizione all’Albo Provvisorio, gli Operatori potranno - secondo le condizioni che saranno definite nel Regolamento Operatori e le modalità di cui all’Appendice A (*Modalità tecnico-operative*) - richiedere l’acquisto dei Biglietti specificandone, su base mensile e per tutto il periodo della Fase Transitoria (i.e. dal 1° maggio al 31 dicembre 2024), quantità e fascia oraria di riferimento desiderate. I Biglietti saranno allocati da PAC, per il tramite del Nuovo Gestore, in base alle disponibilità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Operatori e nell’Appendice A (*Modalità tecnico-operative*).
3. L’Operatore è tenuto a dichiarare i propri canali di vendita (web e punti vendita sul territorio) e ad informare preventivamente l’Utente finale, in modo chiaro ed adeguato, circa i termini e le condizioni di vendita dei Biglietti, ivi inclusa l’indicazione che per la conclusione della transazione d’acquisto del Biglietto non è previsto il pagamento di alcun diritto di prevendita. Per chiarezza, l’Operatore dovrà proporre il Biglietto alla tariffa indicata da PAC, fermo restando che ciascun Biglietto non potrà essere rivenduto singolarmente all’Utente finale ma dovrà essere offerto in combinazione con uno o più ulteriori servizi costituenti un’offerta turistico/culturale di qualità.
4. Durante la Fase Transitoria, PAC si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito al rispetto, da parte degli Operatori, dei termini e condizioni di cui al presente Accordo.
5. Durante la Fase Transitoria, è ammessa la sub-distribuzione dei Biglietti da parte degli Operatori tramite soggetti terzi alle seguenti condizioni:
* l’Operatore che intenda servirsi di terzi a titolo di sub-distributori sarà tenuto a presentare a PAC, mediante l’Istanza, la lista esaustiva di tutti i partner/canali di vendita B2B a qualsivoglia titolo (“**Reseller**”) rispetto ai quali intenda richiedere l’autorizzazione preventiva alla sub-distribuzione;
* i Reseller dovranno essere dotati dei medesimi requisiti previsti nell’articolo 2 dell’Avviso Pubblico per l’intera durata del relativo rapporto di sub-distribuzione;
* i Reseller potranno rivendere solo quanto autorizzato da PAC;
* la lista dei Reseller potrà essere soggetta a modifiche ed integrazioni solo con la preventiva autorizzazione scritta di PAC, da richiedersi per iscritto a cura dell’Operatore.

 L’Operatore si impegna e garantisce l’accettazione ed il rispetto, da parte dei Reseller, di tutti i termini e le condizioni di cui al presente Accordo, restando inteso che in caso di qualsivoglia inadempimento e/o comportamento dei Reseller contrario o non pienamente conforme ai predetti termini e condizioni, l’Operatore resterà l’unico responsabile nei confronti di PAC, impegnandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne PAC da qualsivoglia pregiudizio derivante da detti inadempimenti e/o comportamenti dei Reseller.

 Resta inteso che qualora l’Operatore, in qualsivoglia momento e per qualsivoglia ragione o causa, cessi di essere iscritto all’Albo Provvisorio, dovrà ritenersi automaticamente ed immediatamente revocata anche l’autorizzazione alla sub-distribuzione a cura dei Reseller.

1. Qualsiasi variazione delle tariffe e/o delle modalità di accesso, saranno pubblicate sul Sito-web PAC.
2. Tutti i Biglietti dovranno essere nominativi, con indicazione del nome dell’Utente finale. Il cambio del nominativo dell’Utente finale sarà consentito esclusivamente ai sensi di quanto previsto nell’Appendice A (*Modalità tecnico-operative*).
3. L’Utente finale deve essere informato adeguatamente e correttamente in merito alle tariffe ufficiali dei Biglietti, alle procedure di ingresso al Parco che saranno definite nel Regolamento Visitatori, nonché di ogni eventuale successivo aggiornamento, che sarà cura ed onere dell’Operatore reperire sul Sito web PAC.

 Il layout del Biglietto, così come fornito all’Operatore da PAC, per il tramite del Nuovo Gestore, non potrà essere in alcun modo modificato o personalizzato dall’Operatore.

 I Biglietti acquistati non sono rimborsabili in favore dell’Utente finale per alcun motivo o causa, salvo quanto previsto dal Regolamento Visitatori.

1. L’Utente finale ha la piena responsabilità del proprio Biglietto. Pertanto, in caso di smarrimento, furto e/o altre ipotesi di indisponibilità del Biglietto, non potrà essere emesso alcun duplicato né concesso alcun rimborso in favore dell’Utente finale, e PAC non sarà al riguardo responsabile a qualsivoglia titolo.

 L’Operatore prende atto che le procedure di ingresso ai siti del Parco potranno variare in base alle determinazioni di PAC ed accetta sin d’ora di uniformarsi ed agire in esatta conformità delle procedure che via via saranno comunicate da PAC mediante pubblicazione sul Sito web PAC.

 L’inosservanza delle procedure di ingresso da parte dell’Operatore e/o degli Utenti finali allo stesso riferibili costituisce grave inadempimento dell’Operatore e giusta causa di risoluzione dell’Accordo in danno dello stesso.

1. Le modalità operative di richiesta, prenotazione, emissione e gestione dei Biglietti sono descritte e disciplinate nell’Appendice A (*Modalità tecnico-operative*) alle presenti Condizioni di Contratto, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Le condizioni di acquisto e le modalità di pagamento dei Biglietti saranno descritte e disciplinate nel Regolamento Operatori.
2. PAC declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni del Servizio di Biglietteria, nel caso in cui si verifichino eventi straordinari al di fuori del diretto controllo di PAC, ivi incluse eventuali cancellazioni, variazioni o modifiche che potranno essere stabilite dagli organizzatori di mostre e/o eventi.
3. PAC provvederà a pubblicare sul proprio sito web eventuali modifiche delle modalità di vendita dei Biglietti, accesso e visita al Parco e le date e fasce orarie per le possibili prenotazioni, aggiornando il Regolamento Operatori.
4. In ogni caso, l’Operatore si impegna a manlevare e tenere PAC indenne da qualsivoglia pretesa/richiesta di terzi (ivi inclusi gli Utenti finali) in merito ad offerte promosse e pubblicate su canali diversi dal Sito web PAC ed utilizzati dall’Operatore in difformità rispetto ai termini e condizioni di cui al presente Accordo. L’Operatore prende atto che, in caso di contestazioni in merito a tali pretese/richieste, nelle more della risoluzione di tali eventuali problematiche senza pregiudizio per PAC, quest’ultimo si riserva la facoltà di interrompere con effetto immediato l’efficacia del presente Accordo fino alla loro definitiva soluzione.
5. L’Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione del medesimo da parte di PAC e sino al termine della Fase Transitoria.

In ogni caso PAC si riserva la facoltà di recedere, in qualunque momento, dall’Accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Operatore con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari.

1. Non sono ammesse altre modalità di acquisto rispetto a quanto previsto nell’Appendice A (*Modalità tecnico-operative*) ed a quanto sarà definito dal Regolamento Operatori. In particolare, l’Operatore si impegna a non acquistare, direttamente e/o indirettamente, biglietti e/o titoli di ingresso tramite canali diversi da quelli qui previsti, con particolare ma non esclusivo riferimento ai canali B2C.
2. Con la sottoscrizione dell’Istanza e delle presenti Condizioni di Contratto, l’Operatore si dichiara pienamente edotto del fatto che l’accesso alle aree del Parco ha proprie regole e procedure di ingresso e si impegna a rispettarle e farle rispettare scrupolosamente dai propri aventi causa. L’Operatore altresì conferma di essere a conoscenza che le suddette regole e procedure di ingresso potranno essere variate da PAC a suo insindacabile giudizio, ed assume su di sé l’onere di informarsi tempestivamente sulle eventuali variazioni, cui naturalmente sarà tenuto ad uniformarsi integralmente. A tal fine l’Operatore dovrà fare riferimento agli aggiornamenti pubblicati sul Sito-web PAC, quale unica fonte ufficiale, essendone suo preciso ed esclusivo onere la consultazione periodica.
3. L’efficacia dell’Accordo è condizionata all’accettazione dell’Istanza per l’iscrizione dell’Operatore all’Albo Provvisorio, ad esclusiva ed insindacabile discrezione di PAC.
4. Ai fini dell’iscrizione all’Albo Provvisorio di cui all’articolo precedente, l’Operatore dovrà essere in possesso, al momento della sottoscrizione dell’Accordo e per tutta la durata dello stesso, dei requisiti di ordine generale, professionali e di carattere tecnico-operativo di cui all’articolo 2 dell’Avviso Pubblico e dovrà aver fornito ogni relativa dichiarazione e documentazione richiesta.
5. Costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo:

 **- Appendice A** (*Modalità tecnico-operative*)

e, una volta adottati e pubblicati sul Sito-web PAC, costituiranno parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

**- Regolamento Operatori**,

**- Regolamento Visitatori**.

1. L’Operatore riconosce che la gestione del Servizio di Biglietteria e la creazione dell’Albo Provvisorio durante la Fase Transitoria, nonché l’implementazione della Piattaforma e la futura creazione dell’Albo dei Partner PAC, è e sarà funzionale al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- miglioramento dell’esperienza di visita del pubblico;

- riduzione degli illeciti mediante attività preventive, di regolamentazione e di controllo;

- meccanismi di premialità degli Operatori in funzione di criteri oggettivi stabiliti e resi noti da PAC;

- equità della catena distributiva dei Titoli di Accesso;

- miglioramento del servizio tramite raccolta di dati ed analisi in tempo reale.

 L’Operatore si impegna a compiere i propri migliori sforzi per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, secondo buona fede e in base ai principi professionali applicabili, riconoscendo che i medesimi obiettivi rappresentano elemento fondamentale dell’iscrizione dello stesso Operatore all’Albo Provvisorio.

1. L’Accordo supera e sostituisce qualsiasi eventuale diverso accordo o intesa, intercorsi tra le Parti in relazione al medesimo oggetto. Qualunque modifica dei termini e condizioni dello stesso sarà valida ed efficace solo se pattuita per iscritto tra le Parti. In nessun caso potrà desumersi una modifica contrattuale dal comportamento difforme rispetto all’Accordo tenuto da una Parte e/o dalla tolleranza manifestata dall’altra Parte a fronte di tale comportamento.
2. L’Operatore, con la presentazione dell’Istanza, autorizza PAC a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente in relazione agli obblighi di legge e/o di adempimento comunque connessi con l’Accordo (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal GDPR Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018).
3. L’Accordo potrà essere risolto da PAC con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. per i seguenti casi di inadempimento dell’Operatore, fatto salvo il risarcimento dei danni patiti da PAC:
* violazione delle modalità e/o condizioni di acquisto e distribuzione dei Biglietti di cui all’Appendice A (*Modalità tecnico-operative*) e/o al Regolamento Operatori;
* violazione delle regole e procedure di ingresso al Parco da parte dell’Operatore e/o di suoi aventi causa ai sensi dell’articolo 11);
* perdita dei requisiti di cui all’articolo 2 dell’Avviso Pubblico.
1. L’Accordo è regolato dalla Legge italiana.

 Per ogni e qualsivoglia controversia relativa all’interpretazione/esecuzione/risoluzione dell’Accordo o comunque connessa all’Accordo, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione di tutti gli altri Fori alternativamente competenti.

Roma, lì ………………………………

 **Operatore Parco Archeologico del Colosseo**

 (*timbro e firma*) (*timbro e firma*)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Operatore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: 1) modifiche unilaterali; 2) limitazione di responsabilità di PAC per omessa e/o errata comunicazione di dati; 5) tariffa prevendita; 6) controlli; 7) reseller; 8) modifiche unilaterali; 11) clausola risolutiva espressa; 13) limitazione di responsabilità; 15) manleva; 16) durata e facoltà di recesso; 18) clausola risolutiva espressa; 23) successive modifiche dell’Accordo; 25) clausola risolutiva espressa; 26) Legge applicabile e Foro competente.

 **Operatore**

 (*timbro e firma*)